

Nella parte III l'A. si occupa delle influenze del diritto di riscatto sopra il diritto romano, e infine viene ad alcune considerazioni conclusive e riassuntive, nelle quali mette in rilievo l'atteggiamento del diritto romano rappresentato dai rescritti imperiali di fronte al lento tentativo di penetrazione di concezioni giuridiche provinciali.

Agli studiosi di papiri interessa particolarmente quel paragrafo della II parte che tratta del diritto di riscatto nei paesi ellenistici. In realtà non esistono nei papiri sicure e precise testimonianze di tale diritto; si trovano però alcuni documenti dai quali è lecito dedurre un diritto di riscatto del pegno scaduto da parte del debitore, anche dopo la presa di possesso (ἐμβασθεία), mediante pagamento del debito, tasse e spese (cfr. PLond. III, 1164 d, del 212^p; e Chr. M. 90, del 160-162^p). Di altri papiri di contenuto affine si occupa l'A. e soprattutto di due documenti pubblicati dal Bell in *Studi Bonfante* III pp. 59 e segg. (PLond. Inv. 1983, del 168^p, e PLond. Inv. 1977, del 173/4^p), documenti che riguardano una questione fra tre fratelli comproprietari di una schiava, due dei quali rivendicano su di essa i propri diritti poichè il terzo ha senza loro consenso dato in pegno la schiava stessa ad un suo creditore.

La ricerca del Felgenträger serve così ad illuminare alcuni complessi problemi di papirologia giuridica, facendoli rientrare nell'ambito più vasto di questioni che riguardano il diritto provinciale in genere.

ORSOLINA MONTEVECCHI

NABIA ABBOT, *The Monasteries of the Fayyūm* (= The Oriental Institute of the University of Chicago studies in ancient oriental civilization, n. 16) Chicago 1937.

Ai numerosi documenti greci e copti concernenti i monasteri dell'Egitto si aggiunge oggi una pergamena araba recante un atto di donazione a due monasteri del Fajūm, pubblicata insieme con due contratti di vendita; i tre documenti sono collegati fra loro da speciali rapporti di tempo, perchè redatti nel X sec. a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro e da rapporti di luogo e di persone. L'A. presenta agli studiosi la fotografia, la trascrizione, la descrizione paleografica e la traduzione inglese dei tre documenti: li considera poi, specialmente il terzo, al quale si ferma perchè più importante, nei riguardi del diritto mussulmano. Quindi passa a tracciare in poco più di una quarantina di pagine un interessante schizzo storico dei monasteri del Fajūm, poichè constatata che, rispettivamente ad altri gruppi di monasteri questo è poco noto; considera le ragioni per le quali i documenti che lo riguardano scarseggiano, ma osserva pure che i pochi esistenti non sono sfruttati dagli studiosi.

L'A. delinea quindi lo sviluppo e la decadenza del monachismo nel Fajūm dai primi secoli fino all'epoca nostra; lo dice favorito in quella regione dalle condizioni geografiche e topografiche, lo studia in relazione

alla storia dell'Egitto: persecuzioni, controversie dottrinali, infiltrazioni eretiche, annette una speciale importanza all'influsso di S. Antonio, che chiama senz'altro « padre del monachismo ». Pagine di particolare interesse sono quelle che riguardano la storia di alcuni monasteri della regione; l'A. constata che il monastero di Naklūn, menzionato nella terza pergamena qui pubblicata (Oriental Institute A 6967), è il più antico della regione stessa e che la sua storia ha alcune relazioni con quella del monastero di Kalamūn. Le fonti di cui l'A. si serve sono principalmente le fonti indigene arabe e copte, non trascura però le testimonianze degli archeologi e prende in considerazione due dei papiri greci riguardanti i monasteri del Fajūm, SB. 5174, ed SB. 5175, che però cita nella I edizione REG. III (1890), 131-44. Non oseremmo affermare, colla stessa sicurezza dell'A. che i monasteri dell' ὄρος di Labla, menzionati dai due documenti, fossero sette, non per la difficoltà di ammettere che un unico ὄρος potesse contenerne tanti, come dice a p. 38, data la natura topografica dell' ὄρος egiziano e la vastità molto limitata probabilmente dei romitaggi, bensì per certe oscurità dei documenti stessi nel delimitare i confini dei due monasteri venduti e perchè i dati dei papiri non sono tali da permettere di contare un gruppo di sette monasteri.

PAOLA BARISON

GIULIO VISMARA, *Episcopalis Audientia; l'attività giurisdizionale del Vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel Diritto Romano e nella Storia del Diritto Italiano fino al secolo nono* (= Pubbl. Univ. Catt., Ser. II, 54), Milano 1937-XV.

Tra i capitoli di questo libro, che riprende in esame acutamente una materia così discussa e così sempre discutibile e quanto mai interessante per la storia anche del diritto italiano nei secoli più remoti, il VI è intitolato *La « episcopalis audientia » nei papiri*. L'A. prende in considerazione il PLips. 43, dal quale risulta che, in seguito ad una lite sorta a proposito di un'eredità, i contendenti compaiono dinanzi al tribunale del Vescovo senza aver precedentemente adito la giurisdizione secolare; a convalidare la tesi che non si tratti di un semplice arbitrato l'A. cita il papiro SB. 6097 (1). Commentato brevemente il POxy. 903, in cui riconosce un altro caso di *episcopalis audientia*, l'A. passa ad esaminare il papiro SB. 7449, di cui conosce l'edizione precedente soltanto e che cita come PLond. Inv. 2217. Segue l'esame, sempre sotto il punto di vista giuridico, del papiro Chrest. Wilck. n. 134, che l'A. consulta solo nella prima edizione BGU. I, 103. Dalla lettura del documento non sembra risultare che Abraham sia l'abate di un monastero, come afferma

(1) Osservo che la citazione posta in nota a questo punto va così rettificata: *Chrest. II* o *Chr. Mitteis* p. 121 n. 98.